

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1877 del 24/04/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TECNOX SRL per l'impianto destinato ad attività di progettazione, produzione, vendita e assistenza tecnica di impianti di lavaggio industriale, sito in Comune di Budrio, via Mori n. 6 Loc. Prunaro.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1916 del 23/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **TECNOX SRL** per l'impianto destinato ad attività di progettazione, produzione, vendita e assistenza tecnica di impianti di lavaggio industriale, sito in Comune di Budrio, via Mori n. 6 Loc. Prunaro.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società TECNOX SRL (C.F. 91204940372 e P.IVA 02130271204) per l'impianto destinato ad attività di progettazione, produzione, vendita e assistenza tecnica di impianti di lavaggio industriale, sito in Comune di Budrio, via Mori n. 6 Loc. Prunaro, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4523 del 03/10/2019 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento prot. n. 21432 del 10/10/2019, con scadenza di validità in data 09/10/2034, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Budrio}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Budrio}.

1 Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

2 Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

4 Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

5 Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4523 del 03/10/2019 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio relativo provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, con scadenza di validità in data 09/10/2034, e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **TECNOX SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **TECNOX SRL** (C.F. 91204940372 e P.IVA 02130271204) con sede legale ed impianto in Comune di Budrio (BO), via Mori n. 6 Loc. Prunaro, ha presentato, nella persona di Ing. Serena Bazzani, in qualità di

6 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

7 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

8 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

9 Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 23/12/2019 (Prot. n. 28327/2019) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera (richiesta di nuovo punto di emissione per attività in deroga secondo art. 272 c. 2 D. Lgs 152/82006), prosecuzione senza modifiche per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione aggiornata in materia di acustica.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2020/17 del 02/01/2020 (pratica SUAP n. 28327/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/01/2020 al PG/2020/165 e confluita nella **Pratica SINADOC 2829/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, e con proprie successive note Prot. 2020/367 del 09/01/2020, Prot. 2020/1450 e Prot. 2020/1500 del 24/01/2020 ha trasmesso le integrazioni documentali prodotte dal richiedente, rispettivamente con i Prot. 2020/356 del 09/01/2020 e Prot. 2020/1444 del 23/01/2020 e Prot. 2020/1494 del 24/01/2020, acquisite da ARPAE-AACM in data 09/01/2020 al PG/2020/2331 e in data 24/01/2020 ai PG/2020/11271 e PG/2020/11774.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2020/1688 del 29/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/13864, ha disposto la sospensione dei termini del procedimento per richiesta chiarimenti e/o integrazioni documentali per la matrice impatto acustico per la quale l'AUA vigente prescrive aggiornamento della documentazione in caso di variazione ai sensi dell'art.4 comma 2 del DPR 227/2011.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2020/5567 del 23/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/44639, ha trasmesso la documentazione integrativa in materia di impatto acustico prodotta dal richiedente e costituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante Sig. Matteo Caroli, ai sensi del D.P.R. 227/2011, art. 4 commi 1 e 2 che richiama documentazione di impatto acustico datata 11/02/2019 in suo possesso, e da "asseverazione di sorgente sonora non significativa" datata 20/02/2020 sottoscritta da tecnico competente in acustica.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2020/5785 del 26/03/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/46624, ha trasmesso parere favorevole per gli aspetti di conformità urbanistica espresso dal Comune di Budrio del 26/03/2020 (Prot. n. 7043/2020).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Budrio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico acquisiti in forma di autodichiarazione, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad**

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del

ARPAE ammontano ad € 156,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: prosecuzione senza modifiche - nessun importo dovuto secondo Art. 8 del Tariffario Arpae Emilia Romagna.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.2.4.1 pari a € 156,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: non dovuti in quanto non richiesto supporto tecnico ad Arpae-APAM dal Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 23/04/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

11 Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TECNOX Srl
Comune di Budrio (BO), Via Mori n. 6 Loc. Prunaro

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche, acque reflue industriali ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Mori, classificato dal Comune di Budrio (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque) “scarico di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici, acque reflue industriali provenienti dall'attività di collaudo prodotti e acque meteoriche di dilavamento provenienti da piazzale transito e sosta, non contaminate”.

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, prot. n. 83194 del 30/08/2019, con parere favorevole/nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE - AACM in data 09/09/2019 al PG/2019/138340. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborati tecnici agli atti di Arpae ed associati alla Pratica Sinadoc n. 19162/2019 relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-4253 del 03/10/2019.

Pratica Sinadoc 2829/2020

Documento redatto in data 23/04/2020



Prot. n. 21846
Risposta a nota
Prot. n. 15349 del 17/06/2019
Riferimento SUAP: 13143/2019

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

PEC: SUAPTDP@CERT.CITTA METROPOLITANA.BO.IT

OGGETTO: INVIO PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA TEKNOX SRL VIA MORI, 6.

In riferimento alla Vs. richiesta del 17/06/2019 circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, vista l'istanza e gli elaborati tecnici allegati, visto il parere rilasciato da HERA SPA e pervenuto in data 02/09/2019, con la presente si comunica che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative, per quanto riguarda le matrici di competenza dei nostri uffici, al rilascio dell'Autorizzazione.

Si rammenta che eventuali interventi potranno essere realizzati solo previa presentazione di specifica pratica edilizia.

Distintamente

Budrio, li 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Arch. Laura Pollacci

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 – P.I.00510771207

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 30 agosto 2019
Prot. n. 83194

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato n.199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suapdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aooobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 18/06/2019 Num. prot.: 060039
PA&S numero 86/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Variante sostanziale ad A.U.A. prot. SUAP 6454/2019 rilasciata a seguito di adozione da parte di ARPAE della determinazione DET-AMB-2019-1124.

Richiedente: "TEKNOK S.r.l."- sita in Via Mori n°6 – Loc. Prunarolo Comune di Budrio (BO).

SUAP Terre di Pianura:

referimento SUAP 13143/2019

Domanda di modifica sostanziale per matrice acque di scarico.

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Matteo Caroli codice fiscale CLRMTT77M16A944H in qualità di legale rappresentante della Ditta "TEKNOK s.r.l." codice fiscale / p. IVA 91204940372 / 02130271204 con sede legale e stabilimento produttivo in Via Moro n° 6 – Loc. Prunarolo in Comune di Budrio (BO), inerente l'insediamento esercente l'attività di progettazione, produzione, vendita e assistenza tecnica di impianti di vasche lavapezzi e impianti industriali per il lavaggio metalli.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- ✓ la ditta risulta autorizzata con AUA a seguito dell'adozione da parte di ARPAE della determinazione DET-AMB-2019-1124 del 08 marzo 2019;
- ✓ la ditta realizza all'interno dello stabilimento la progettazione e produzione di vasche lavapezzi e impianti industriali per il lavaggio metalli;
- ✓ il processo di collaudo delle lavapezzi viene realizzato mediante acque prelevata dalla rete acquedottistica e sottoposta a un trattamento di demineralizzazione mediante osmosi inversa.

Le acque osmotizzate sono riscaldate quindi miscelate con alcuni additivi ed utilizzate nelle prove di collaudo, al termine delle quali, le acque utilizzate sono avviate ad un condensatore per evaporazione.

Al termine del trattamento la componente solida separatasi in quest'ultima fase verrà raccolta quando avviata allo smaltimento separato mediante ditta autorizzata, mentre la fase liquida chiarificata verrà miscelata con i concentrati derivanti del trattamento osmotico e quindi avviata allo scarico in un nuovo punto di immissione che lo convogliera nella pubblica fognatura delle acque di via Mori afferente all'impianto di depurazione di Budrio Capoluogo;

- ✓ il nuovo punto di immissione dei reflui produttivi dalla documentazione trasmessa è dotato di idoneo pozzetto di campionamento e controllo;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di dilavamento non contaminate;**
 - **le acque reflue industriali in precedenza identificate dovranno essere sottoposte a preventivo trattamento di depurazione come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**

- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Gian Nicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto: TEKNOX Srl - comune di Budrio – via Mori n°6

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, produzione, vendita e assistenza tecnica di impianti di lavaggio industriale svolta dalla società TEKNOX Srl nello stabilimento ubicato in comune di Budrio, via Mori n°6, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società TEKNOX Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TAGLIO AL LASER - CARTEGGIATRICE

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³
Cromo	0,1 mg/Nm ³
Nichel	0,1 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SALDATURA ACCIAIO INOX

Portata massima	2700 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Cromo	0,1 mg/Nm ³
Nichel	0,1 mg/Nm ³

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: DECAPAGGIO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido nitrico	5 mg/Nm ³
Acido solforico	2 mg/Nm ³
Acido fluoridrico	2 mg/Nm ³
Acido cloridrico	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M.UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000); campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua e analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110 per la determinazione dell'acido fosforico e suoi sali

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro); I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono

stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Arpae deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E4 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E4 e comunque non oltre il 31.03.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società TEKNOX Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2 e semestrale per il punto di emissione E4.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE – APAM e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta TEKNOX Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TECNOX Srl
Comune di Budrio (BO), Via Mori n. 6 Loc. Prunaro

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione in materia di impatto acustico presentata nell'ambito del procedimento avviato ai sensi del DPR 59/2013 per ottenimento di AUA e costituita da:
 - “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, sottoscritta in data 20/03/2020 dal Sig. Matteo Caroli, in qualità di Legale Rappresentante della società TECNOX SRL, con la quale si è dichiarato “non superamento limiti di rumore come da documentazione di impatto acustico datata 11/02/2019 ed in suo possesso”
 - “asseverazione di sorgente sonora non significativa” sottoscritta in data 20/02/2020 dallo stesso tecnico competente in acustica che ha redatto la documentazione di impatto acustico di cui sopra, Ing Lorenzo Rattini, numero di iscrizione elenco nazionale ENTECA 5307, e relativa alla nuova emissione.
- Visto che il Comune di Budrio, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in

data 20/03/2020 dal Sig. Matteo Caroli, in qualità di Legale Rappresentante della società TECNOX SRL (agli atti di ARPAE-AACM in data 23/03/2020 al PG/2020/44639).

- Elaborato “asseverazione di sorgente sonora non significativa” sottoscritto in data 20/02/2020 da Ing Lorenzo Rattini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società TECNOX SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE-AACM in data 23/03/2020 al PG/2020/44639).

Pratica Sinadoc 2829/2020

Documento redatto in data 23/04/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.